


VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione, seduta pubblica.

OGGETTO: CONVENZIONE MONTE PRINZERA.

L'anno duemilasedici addì 14 del mese di aprile alle ore 20.00 nella sala delle adunanze consiliari. Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali Sigg.:

- 1) BEVILACQUA DANILO
- 2) CARABONI EMILIANO
- 3) CAPRA GIUSEPPE
- 4) CROCI ITALO SANDRO
- 5) USSI FRANCESCO
- 6) RABITTI DANIELA
- 7) CAMATTINI ANDREA
- 8) CAMPANINI ELISA
- 9) ROSSI DANIELE
- 10) LEPORATI GABRIELE
- 11) BRIANTI ALESSANDRO

Presente	Assente
SI	
SI	
SI	
	SI
	SI
SI	
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	
8	3

Totale N.

Assiste il Segretario Comunale Caffarra Dr.ssa Maddalena il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Bevilacqua Danilo, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Consiglieri presenti n. 8.

Assenti n. 3 (Crocì, Ussi e Leporati).

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:

- che con la L.R. 17 febbraio 2005 n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000" la Regione Emilia Romagna dettava principi e norme per la formazione e la gestione del Sistema Regionale delle Aree Protette e dei siti della Rete Natura 2000;
- che la Legge Regionale n. 24 del 23 dicembre 2011 prevede:
 1. all'art. 3, comma 2, lettera b) che all'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità compete la gestione delle riserve regionali;
 2. all'art. 40, comma 6, che "le funzioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), e) e g) sono trasferite a ciascun Ente di gestione per i parchi e la biodiversità, previa richiesta delle Province territorialmente interessate, a seguito dell'approvazione da parte della Regione dell'atto di ricognizione e messa a disposizione delle risorse e del personale necessari all'espletamento delle stesse. Dalla data di approvazione dell'atto regionale trovano applicazione le disposizioni della presente legge relative alle funzioni oggetto di trasferimento differito";
- che la Legge Regionale n. 6/2005, così come modificata dalla Legge Regionale n. 24 del 23 dicembre 2011, prevede:



COPIA

N ° 13

P. 2/13

1. all'art. 44, comma 2, che il soggetto gestore per il conseguimento delle finalità contenute nell'atto istitutivo e tenendo conto degli obiettivi gestionali in esso previsti, svolge i seguenti compiti:
 - a) provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale;
 - b) effettua studi e ricerche in campo naturalistico e storico-culturale;
 - c) promuove e realizza iniziative di educazione ambientale;
 - d) provvede alla vigilanza amministrativa;
 - e) provvede alla sorveglianza del territorio;
 - f) provvede al rilascio del nulla-osta ai sensi dell'articolo 49;
 - g) svolge tutte le funzioni previste dall'atto istitutivo;
2. sempre all'art. 44, comma 3, che per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), c), e g) del comma 2, l'Ente di gestione per i Parchi e per la Biodiversità possa avvalersi dei Comuni, delle Comunità Montane e delle altre forme associative di cui alla Legge Regionale n. 11 del 2001;
3. al comma 4 l'art. 44 prevede che per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2, l'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità possa avvalersi anche di Istituzioni scientifiche, Università, Associazioni ambientaliste aventi una rappresentatività a livello regionale, di Enti culturali e altri Enti giuridicamente riconosciuti;

VISTO:

- che la Provincia di Parma, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 24 del 17 aprile 2013, ha approvato il trasferimento della gestione delle riserve naturali all'Ente di Gestione per la Fauna e la Biodiversità Emilia Occidentale;
- che la Regione Emilia Romagna, con deliberazione della Giunta n. 1249 del 09/09/2013, ha approvato l'atto ricognitivo di cui all'art. 40 della L.R. n. 24/2011, con cui si attua il passaggio della gestione delle Riserve all'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Emilia Occidentale a far tempo dal 01/01/2014;

CONSIDERATO che l'Ente Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale avevano stipulato con il Comune di Terenzo ed il Comune di Fornovo di Taro apposito accordo d'intesa per la gestione della Riserva Naturale Monte Prinzerà in conformità ai principi ed ai contenuti della L.R. n. 6/2005, e s.m.i., accordo oggi scaduto;

VISTA infatti, in proposito, e da ultimo la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28 marzo 2014;

CONSIDERATO altresì:

- che il Sindaco del Comune di Fornovo di Taro, a nome e per conto della Riserva Naturale orientata Monte Prinzerà, stipulò contratto di locazione di alcuni fabbricati in località Piantonia-Rocchetta da adibire a sede, centro visite ed accoglienza, con scadenza 01/12/2017;
- che il contratto di locazione summenzionato prevede, all'art. 5, che il conduttore possa cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, a condizione che il nuovo locatario sia soggetto pubblico e non ne faccia uso diverso da quello contrattualmente previsto e che il locatore, previamente informato, non presenti opposizione;



COPIA

N ° 13

P. 3/13

- che, in accordo con il Comune di Fornovo di Taro ed il Comune di Terenzo, sui cui territori insiste la Riserva Prinzera, l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità "Emilia Occidentale" ha deciso di assumere direttamente la gestione della Riserva stessa, tenendosi in capo le funzioni di cui alla L.R- n. 6/2005;

VISTA, a tale proposito, la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2014, con la quale si approvava apposita Convenzione tra Ente Parco, Comune di Fornovo di Taro e Comune di Terenzo, diretta a disciplinare le modalità di gestione della Riserva Naturale;

ATTESO che detta Convenzione, sottoscritta il 3 aprile 2014, aveva durata fino al 31 dicembre 2015, con possibilità di rinnovo mediante sottoscrizione di altra idonea convenzione da parte dei soggetti muniti dei relativi poteri (art.6);

RITENUTO di procedere al rinnovo di detta Convenzione, sottoscrivendo la nuova bozza prodotta;

FATTO PRESENTE che nella nuova bozza prodotta tra gli enti firmatari compare anche l'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno, per cui più che un rinnovo vero e proprio trattasi di nuova convenzione;

VISTO a tale scopo lo schema di "Convenzione tra Comune di Fornovo di Taro, Comune di Terenzo, Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno ed Ente Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale per la gestione della Riserva Naturale Monte Prinzera ai principi ed ai contenuti della L.R. 17/02/2005 n. 6 e s.m." nel testo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale e ritenuto confacente agli obiettivi dell'Amministrazione e rispondente alle esigenze summenzionate;

CONSIDERATO in particolare che, a fronte degli oneri di qualsiasi natura e specie, l'Ente Parchi dovrà sostenere per gli impegni convenzionali, la suddetta convenzione prevede un contributo annuale omnicomprensivo a carico dei Comuni interessati e che, per il 2016, tale contributo a carico del Comune di Terenzo viene quantificato in € 2.000,00 (duemilaeuro/00);

CIO' PREMESSO;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile;

VISTO l'art. 42, secondo comma, lettera c) del T.U.E.L. (D.to Leg.vo n. 267/2000), trattandosi di convenzioni tra Comuni, anche se estesa all'Ente Parchi ed all'Unione;

CON n. 6 voti favorevoli espressi per alzata di mano e n. 2 astenuti (Rossi e Brianti) su n. 8 presenti (n. 7 Consiglieri ed il Sindaco)

DELIBERA

DI APPROVARE lo schema di "Convenzione tra Ente Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale, Comune di Fornovo di Taro, Comune di Terenzo e Unione Comuni Valli Taro e Ceno per la gestione della Riserva Naturale Monte Prinzera ai principi ed ai contenuti della L.R. 17/02/2005 n. 6 e s.m." nel testo che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, avente validità dal 01/01/2016 fino al 31/12/2018, rinnovabile tramite apposito atto deliberativo;



COMUNE DI TERENCEO

PROVINCIA DI PARMA

TEL. 0525 527603
FAX 0525 527602
Cod. Fisc. 00428920342

Strada del Municipio, 7
CAP 43040
protocollo@postacert.comune.terenzo.pr.it

COPIA

N ° 13

P. 4/13

DI DARE ATTO che la Convenzione sarà sottoscritta dal Responsabile del Servizio tecnico del Comune, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.to Leg.vo n. 267/2000.



TEL. 0525 527603
FAX 0525 527602
Cod. Fisc. 00428920342
N ° 13

Strada del Municipio, 7
CAP 43040
protocollo@postacert.comune.terenzo.pr.it
P. 5/13

COPIA

*Esente da
bollo ai sensi
dell'art. 16*

Comune di Fornovo Taro

Comune di Terenzo

Unione dei Comuni delle Valli Taro e Ceno

Ente Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale

**CONVENZIONE EX ART. 15 L. 241/1990 PER LA GESTIONE DELLA RISERVA
NATURALE REGIONALE MONTE PRINZERA IN CONFORMITA' AI PRINCIPI ED AI
CONTENUTI DELLA L.R. 17.02.2005, N. 6 E S.M.I.**

Repert. n.

L'anno, il giorno (...) del mese di, in Collecchio (Pr) Strada
Giarola, 11 tra: -----

1) l'Ente Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale, con sede in Langhirano, Piazza G. Ferrari,
5 C.F. 02635070341, rappresentato da, in qualità di
....., che interviene nel presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.
107, comma 3, lett. c) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in esecuzione della deliberazione
del Comitato Esecutivo n. del

2) il Comune di Fornovo Taro con sede in Piazza Libertà, 6, P.IVA -----, rappresentato
da, in qualità di, che interviene nel
presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lett. c), del d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267, in esecuzione della deliberazione consiliare n. del, esecutiva
ai sensi di legge; -----

2) il Comune di Terenzo con sede in Strada del Municipio, 7 P.IVA -----, rappresentato
da, in qualità di, che interviene nel
presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lett. c), del d.lgs. 18 agosto



TEL. 0525 527603
FAX 0525 527602
Cod. Fisc. 00428920342

Strada del Municipio, 7
CAP 43040

protocollo@postacert.comune.terenzo.pr.it

COPIA

N ° 13

P. 6/13

2000, n. 267, in esecuzione della deliberazione consiliare n. del, esecutiva ai sensi di legge; -----

2) l'Unione dei Comuni delle Valli Taro e Ceno con sede in Piazza XI Febbraio, 7 Borgo Val di Taro, P.IVA -----, rappresentato da, in qualità di, che interviene nel presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lett. c), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in esecuzione della deliberazione consiliare n. del, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

- che con L.R. 17 febbraio 2005 n. 6 recante la "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000" la Regione Emilia Romagna detta principi e norme per la formazione e la gestione del sistema regionale delle Aree Protette e dei siti della Rete Natura 2000; -----

- che la Legge Regionale n° 24 del 23 dicembre 2011 prevede: -----

- all'art. 3, comma 2, lettera b), che all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità compete la gestione delle riserve regionali;-----

- all'art. 40, comma 6, che "Le funzioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), e) e g) sono trasferite a ciascun Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, previa richiesta delle Province territorialmente interessate, a seguito dell'approvazione da parte della Regione dell'atto di ricognizione e messa a disposizione delle risorse e del personale necessari all'espletamento delle stesse. Dalla data di approvazione dell'atto regionale trovano applicazione le disposizioni della presente legge relative alle funzioni oggetto di trasferimento differito"; -----



- che la Legge Regionale n° 6/2005 come modificata dalla Legge Regionale n° 24 del 23 dicembre 2011, all'art. 44 rubricato "Gestione" prevede: -----

- al comma 2: il soggetto gestore per il conseguimento delle finalità contenute nell'atto istitutivo e tenendo conto degli obiettivi gestionali in esso previsti, svolge i seguenti compiti: -----

a) provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale; -----

b) effettua studi e ricerche in campo naturalistico e storico-culturale; ---

c) promuove e realizza iniziative di educazione ambientale; -----

d) provvede alla vigilanza amministrativa; -----

e) provvede alla sorveglianza del territorio; -----

f) provvede al rilascio del nulla-osta ai sensi dell'articolo 49;-----

g) svolge tutte le altre funzioni previste dall'atto istitutivo; -----

- al comma 3: per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), c) e g) del comma 2, l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità può avvalersi dei Comuni, delle Comunità montane e delle altre forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001;

- al comma 4: per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2, l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità può avvalersi anche di Istituzioni scientifiche, Università, Associazioni ambientaliste aventi una rappresentatività a livello regionale, di Enti culturali e altri Enti giuridicamente riconosciuti;-----

DATO ATTO che la Provincia di Parma, con deliberazione consiliare n° 24 del 17 aprile 2013, ha approvato il trasferimento della gestione delle riserve naturali, tra cui la Riserva Naturale "Monte Prinzerà" insistente sul territorio del Comune di Fornovo e del Comune di



TEL. 0525 527603
FAX 0525 527602
Cod. Fisc. 00428920342

Strada del Municipio, 7
CAP 43040
protocollo@postacert.comune.terenzo.pr.it

COPIA

N ° 13

P. 8/13

Terenzo, all'Ente di Gestione per la Fauna e la Biodiversità Emilia Occidentale;

- che la Giunta Regione Emilia Romagna, con propria deliberazione n. 1249 del 09.09.2013, ha approvato l'atto ricognitivo di cui all'art. 40 della citata L.R. 24/2011, con cui si attua il passaggio della gestione delle Riserve all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale, a far tempo dal 01.01.2014;

CONSIDERATO: -----

- che in osservanza delle disposizioni normative e degli atti deliberativi dianzi indicati, il Comune di Fornovo, il Comune di Terenzo e l'Ente di gestione dei parchi e la biodiversità "Emilia Occidentale", stipulavano apposita convenzione per la gestione della Riserva Naturale Monte Prinzerà, con decorrenza 03.04.2014-31.12.2015; -----

RITENUTO che l'Accordo di cui sopra debba essere proseguito, onde consentire la fruibilità della Riserva naturale e delle strutture annesse;-----

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Finalità

Finalità istitutive della Riserva: -----

a) assicurare la protezione e la conservazione del patrimonio di diversità biologica, ecologica ed ambientale dell'area;-----

b) tutelare le caratteristiche del paesaggio e promuovere la riqualificazione ed il restauro,

c) promuovere le attività di ricerca scientifica e culturale, la sperimentazione, la didattica e l'educazione ambientale,-----

d) incentivare, nei terreni agricoli, le tecniche di coltivazione a basso o nullo impatto ambientale quali il ripristino della tradizionale rotazione agraria, l'estensivazione colturale,



l'agricoltura biologica, -----

e) promuovere interventi di riqualificazione ambientale al fine di garantire la conservazione della diversità ambientale ed un equilibrato funzionamento degli ecosistemi, promuovere inoltre la ricostruzione di ambienti naturali scomparsi,-----

f) salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico, culturale ed architettonico e le antiche forme di insediamento umano;

g) garantire una fruizione del territorio nelle forme e nei modi compatibili, allo scopo di promuovere la conoscenza dei fenomeni naturali e storico-culturali ed i principi della loro conservazione. -----

ART. 2 – Funzioni gestionali

1) L'Ente Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale provvede, nell'ambito territoriale della Riserva Naturale Prinzera, all'espletamento delle funzioni previste all'art. 44 della Legge Regionale n° 6/2005 e smi, di seguito indicate: -----

- vigilanza amministrativa; -----

- sorveglianza del territorio; -----

- rilascio del parere di conformità ex art. 48 nei confronti dei piani e dei regolamenti degli enti pubblici territorialmente interessati alla Riserva, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio della Riserva; -----

- rilascio del Nulla Osta ex art. 49 dopo aver verificato la conformità tra le norme del provvedimento istitutivo, del Regolamento e del Programma triennale di tutela e valorizzazione e i progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro della



Riserva; -----

- realizzazione di opere ed interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale; -----

- promuove e realizza iniziative di educazione ambientale; -----

- esecuzione di studi e ricerche in campo naturalistico e storico-culturale;

- svolgimento di altre funzioni previste dal decreto istitutivo; -----

2) oltre alle funzioni di cui al punto 1), al fine di garantire una gestione integrata dell'area protetta e del territorio circostante, l'Ente Parchi mediante subentro al Comune di Fornovo nel contratto di locazione dal giugno 2014, ha assunto la gestione del Centro Visite della Riserva "La Rocchetta" e provvede altresì alla gestione del territorio e dei sentieri inclusi nella Riserva;

ART. 3 – Beni della Riserva

Il patrimonio della Riserva è costituito da beni mobili, immobili e diritti acquisiti, funzionali alla gestione della Riserva. Questi, così come riportati nell'**Allegato 1** - Beni mobili e nell'**Allegato 2** - Beni immobili, vengono concessi a titolo d'uso gratuito dal Comune di Fornovo Taro, dal Comune di Terenzo e dall'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno mediante il presente accordo.-----

I beni inventariati, riportati in Allegato 1 alla presente, sono concessi in uso a titolo gratuito all'Ente Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale che ne assicura l'adeguato mantenimento, provvedendo alle relative spese a valere sui fondi del bilancio corrente della Riserva.

Il Comune di Fornovo, il Comune di Terenzo e l'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno mettono inoltre a disposizione dell'Ente di Gestione i terreni di proprietà per l'eventuale realizzazione di interventi o opere di conservazione e valorizzazione del patrimonio



naturale, preventivamente condivisi con le Amministrazioni interessate.

ART. 4 – Personale della Riserva

Il corretto svolgimento delle funzioni operative inerenti i settori Pianificazione, Programmazione e Gestione della Riserva è garantito dal personale dell'Ente Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale.-----

Per l'attuazione di attività e progetti specifici, qualora sussistano i presupposti tecnici ed economici, l'Ente Parchi potrà inoltre avvalersi di collaborazioni esterne all'ente, nelle forme consentite dalle norme vigenti e nei limiti delle disponibilità offerte dai fondi di bilancio corrente annuale della Riserva.-----

Il personale incaricato avrà libero accesso a locali e strumenti messi in disponibilità dalla Riserva, dall'Ente Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale e dagli altri Enti che sottoscrivono il presente Accordo.-----

ART. 5 – Costi di Gestione e Finanziamento

La composizione del bilancio annuale e pluriennale della Riserva è a carico dell'Ente Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale, che include nella parte corrente i contributi annui della regione, dei Comuni e degli Enti territorialmente coinvolti.-----

Per la parte investimenti verranno concordati i contenuti, le modalità di progettazione e di realizzazione di interventi ed opere tra Ente Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale ed Enti territorialmente coinvolti-----

All'approvazione delle relative spese si provvederà di volta in volta mediante l'accertamento al bilancio dell'Ente Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale di quote di partecipazione a carico di soggetti cofinanziatori (Regione Emilia-Romagna, Enti sottoscrittori della presente



convenzione, altri). -----

ART. 6 – Validità della convenzione

La presente convenzione è valida dal 01.01.2016 fino al 31.12.2018 e potrà essere rinnovata con apposito atto deliberativo. -----

La presente convenzione, formata e stipulata in modalità elettronica nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. 82/2005 dalle parti che dichiarano la validità dei propri certificati di firma e la loro conformità al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f), dello stesso D.Lgs. 82/2005. -----

PER L'ENTE PARCHI E BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE

(_____)

PER IL COMUNE DI FORNOVO

(_____)

PER IL COMUNE DI TERENCEO

(_____)

PER L'UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO

(_____)



COPIA

N ° 13

P. 13/13

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.to Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Pesci Geom. Silvio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Saia Rag. Patrizia

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Bevilacqua Danilo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. approvato con D.to Leg.vo n. 267, viene pubblicata all'Albo Pretorio a partire da oggi **05 maggio 2016** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al **20 maggio 2016**.

Terenzo, 05 maggio 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

La presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio diventa esecutiva ai sensi del terzo comma dell'art.134 del D.to Leg.vo n. 267/2000 il giorno **31 maggio 2016**.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Terenzo, 05 maggio 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Caffarra Dr.ssa Maddalena
